

Nota

DDL "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"

Il DDL di deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione è nato da un'iniziativa autonoma del Governo, senza che fossero preventivamente coinvolti gli enti territoriali.

All'articolo 1, in ogni caso, prevede espressamente l'intesa in Conferenza unificata sui decreti legislativi attuativi. Ma il percorso di elaborazione dei decreti attuativi deve prevedere un confronto preventivo tra il Governo e le Autonomie locali.

Prima di entrare nel merito del DDL occorre chiarire bene quali siano gli ambiti applicativi delle diverse deleghe e precisare i principi e i criteri direttivi da perseguire.

I contenuti delle deleghe previste nel DDL hanno un impatto rilevante sull'organizzazione delle autonomie territoriali. Occorre pertanto prevedere espressamente una clausola di salvaguardia che rimetta all'autonomia delle Regioni e degli enti locali l'attuazione dei principi previsti nel DDL attraverso l'adeguamento dei loro ordinamenti.

Si sottolineano i seguenti punti critici per modifiche espresse o chiarimenti.

- **A.** La delega dell'articolo 2 in materia di accesso al pubblico impiego prevede, al comma 2, lettera b) l'estensione agli enti locali l'obbligo di reclutare i dirigenti e le figure professionali omogenee attraverso il sistema del concorso unico RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs 165/01.
 - Questa previsione rischia di ingessare le procedure di accesso per il sistema delle autonomie locali. Si propone di prevedere in alternativa che <u>i concorsi</u> <u>unici tra enti locali si effettuino a livello provinciale o metropolitano</u>, previa una verifica dei fabbisogni degli enti locali del territorio, attraverso un percorso incentivante.
 - ➤ Tale previsione dovrebbe coordinarsi anche con l'articolazione dell'<u>Albo dei</u> commissari a livello regionale per consentire alle Province e alle CM di poter attingere all'Albo senza aumentare i costi delle commissioni di concorso.
- **B.** La delega all'articolo 3 per favorire merito e premialità prevede un riordino degli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito della previsione di un sistema nazionale di valutazione delle performance.
 - Occorre <u>salvaguardare l'autonomia organizzativa degli enti territoriali nella</u> <u>definizione dei loro sistemi di valutazione</u>.
 - Occorre <u>eliminare la sanzione "dell'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali</u>" al punto 6) e privilegiare un sistema sanzionatorio che intervenga sugli incarichi e sul trattamento accessorio.

- Sarebbe opportuno prevedere al punto 9) che <u>i piccoli comuni (almeno quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) si avvalgano degli OIV costituiti presso le Province e le Città metropolitane</u>, secondo le indicazioni delle assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane.
- **C.** Per la delega all'articolo 4 per il riordino della disciplina della dirigenza occorre chiarire se riguarda, oltre che lo Stato, anche le istituzioni territoriali. In questo caso, occorre chiarire bene quali sono i punti di interesse per tutte le pubbliche amministrazioni.
- **D.** Occorre chiarire se i punti di delega sulla dirigenza locale riguardino anche i segretari comunali e provinciali. Sarebbe auspicabile prevedere dei principi e criteri direttivi per introdurre una riforma della dirigenza apicale negli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) con un <u>ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Comitato paritetico composto da Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, ANCI e UPI.</u>
- **E.** Nella delega all'articolo 5 in materia di mobilità occorre eliminare il principio dell'<u>esclusione del nulla osta</u>, poiché altrimenti si metterebbero in difficoltà le pubbliche amministrazioni.
- **F.** La delega all'articolo 6 in materia di contrattazione può rappresentare l'occasione per <u>superare le contraddizioni e i limiti delle norme sui tetti alla contrattazione decentrata di cui all'articolo 23, comma 2, del D Lgs. 75/17, che sono stati rilevati nell'avvio della nuova stagione contrattuale sul pubblico impiego.</u>